



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. 4125

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 10 dicembre 2012, successivamente integrata in data 12 febbraio 2013, con la quale la soc. Bridge 129 S.p.A., con sede in via A. Gramsci, n.86/A, Reggio Emilia, ha chiesto l'omologazione di un sistema di controllo degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato denominato "CEYECLOPS 3.0" ;

VISTO il decreto dirigenziale n.2616, in data 13 maggio 2013, con il quale sono state trasferite le omologazioni dei sistemi di controllo degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e nei centri storici concesse alla soc. BRIDGE 129 S.p.A alla soc. Bridge 129 SRL, con sede in Via A. Gramsci 86/A- Reggio Emilia;

VISTO il voto n.35/13, reso nell'adunanza del 16 maggio 2013, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: che per quanto riguarda il contesto di installazione, nell'apposito manuale dovranno essere specificate in maniera più puntuale le caratteristiche e l'altezza di montaggio del dispositivo e devono essere riportati i vari scenari nel caso di controllo di più corsie; che nel manuale Installatore sia riportata la corretta distanza minima di sicurezza dall'illuminatore per garantire la sicurezza degli addetti alla manutenzione; che nel manuale siano descritte con maggiore precisione le attività di manutenzione; che siano verificate le condizioni di interoperabilità tra sottosistemi differenti e le procedure organizzative del gestore e dell'autorità che accerta le infrazioni; che sia posta particolare attenzione all'installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni, nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; che siano sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego; che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego;

VISTA la nota n.2887, in data 12 giugno 2013, con la quale la soc. BRIDGE 129 SRL ha trasmesso una nuova copia del manuale di installazione aggiornato secondo quanto richiesto dal voto n.35/13.

## **D E C R E T A**

- Art. 1 - E' omologato il sistema di controllo degli accessi di veicoli nei centri storici e nelle zone a traffico limitato denominato "CEYECLOPS 3.0", nella versione denominata free-flow, prodotto dalla soc. Bridge 129 SRL, con sede in Via A. Gramsci,86/A- Reggio Emilia.
- Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che, per effetto della installazione dei componenti il sistema e di organizzazione dei varchi, non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni in relazione sia alle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico, sia per gli interventi di manutenzione. Le Amministrazioni dovranno altresì verificare che siano sviluppate specifiche valutazioni sull'idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, che siano rispettate le modalità di installazione descritte nell'apposito manuale aggiornato e che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego.
- Art. 3 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 9.7.2013

**II DIRETTORE GENERALE**  
(Ing. Sergio Dondolini )